



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Monocratico

Salvatore Grasso

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A 130/2024

nel giudizio pensionistico iscritto al n. **69282** del registro di segreteria, introdotto con ricorso depositato il 24 luglio 2023, proposto da:

T.L., nato a OMISSIS (C.F.OMISSIS) ed ivi residente, elettivamente domiciliato presso lo studio professionale dell'Avv. Santino Spina (C.F. SPNSTN87L07G273I) del Foro di Palermo, sito in Palermo, nella via Pietro Scaglione n.20/A, che lo rappresenta e difende, come da mandato in calce al ricorso introduttivo, PEC: santinospina@pecavvpa.it, fax: 091/204869 **-parte ricorrente-**

contro

I'I.N.P.S. - - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Tiziana G. Norrito (CF. NRRTNG70H55F061Y, Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749) – e Avv.

Francesco Gramuglia (C.F. GRMFNC64R17F158V; Pec:

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) -giusta procura

generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del

23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente

domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto

sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5 - **parte resistente-**

Esaminati gli atti ed i documenti del giudizio

Udita, alla pubblica udienza del 21 marzo 2024, l'avv. Elisabetta

Violante - in sostituzione degli avv.ti Norrito e Gramuglia per l'INPS

come da relativo verbale; assente parte ricorrente.

FATTO e DIRITTO

I. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente - già appartenente al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco a riposo per raggiunti limiti di età dal 1° maggio 2018 - ha agito per ottenere l'accertamento del proprio diritto al ricalcolo della pensione in godimento, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 3, comma7, D.lgs. n.165/1997, con conseguente diritto alla corresponsione dei relativi arretrati.

Affermando di aver diritto al suddetto beneficio, il ricorrente ha premesso di aver richiesto, con PEC del 6 marzo 2023, alla competente direzione provinciale dell'INPS di Trapani il ricalcolo della propria pensione ai sensi e per gli effetti dell'incremento figurativo previsto dall'art.3, comma 7, D.lgs. n.165/1997 (c.d. Moltiplicatore). Detto ufficio, tuttavia, con PEC del 7 marzo 2023 comunicava che *“il trattamento di pensione del nominato in oggetto è stato liquidato sulla scorta dei dati giuridici ed economici trasmessi*

dall'ente di appartenenza. L'eventuale riliquidazione del trattamento pensionistico potrà essere disposta da questo Ufficio a seguito di nuovo flusso contenente gli aggiornamenti necessari da parte dell'ente (...)" e di aver, pertanto, incoato il presente giudizio.

Parte ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo: “- accertare e dichiarare, il diritto del ricorrente all'aumento del montante contributivo maturato di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio, moltiplicato per l'aliquota di computo della pensione, previsto dall'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997, con conseguente diritto del ricorrente alla rideterminazione della pensione n. 17604159 in considerazione del maggiore montante contributivo, con condanna di parte convenuta alla corresponsione di tutto quanto per l'effetto dovuto oltre arretrati maturati (con interessi e rivalutazioni di legge su ciascun rateo) ed adeguamento del trattamento corrente, previo annullamento e/o disapplicazione di qualsivoglia provvedimento sotteso, inerente, connesso, o comunque preparatorio o consequenziale che sia di ostacolo al riconoscimento del diritto medesimo; - in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.

II. Con memoria di costituzione depositata in data 6 marzo 2024, l'INPS – dopo aver richiamato la disciplina applicabile – ha affermato di aver già applicato il c.d. moltiplicatore di cui all'art. 3, co. 7 d.lgs. 165 del 1997 al trattamento pensionistico del ricorrente, in quanto lo stesso non aveva avuto accesso all'istituto

dell'ausiliaria ed era stato collocato a riposo per raggiunti limiti d'età. A corredo della propria affermazione, l'INPS ha evidenziato che, dalle determine e dai relativi fogli di calcolo prodotti, si evincerebbe che - sia in sede di prima liquidazione che di ultima riliquidazione - era presente l'aumento pari a 5 volte la base imponibile pensionistica degli ultimi 360 gg di servizio, che ha accresciuto il montante contributivo per il calcolo dell'assegno pensionistico. L'Ente previdenziale ha, quindi, concluso chiedendo: – 1) *Dichiarare cessata la materia del contendere*; 2) *Con condanna del ricorrente alle spese del giudizio, posto che il beneficio era stato riconosciuto prima del deposito del ricorso.*

III. Con memoria depositata il 18 marzo 2024, parte ricorrente, ha chiesto che si dichiari la cessazione della materia del contendere, sulla base degli atti depositati, con compensazione delle spese.

IV. Nel corso della pubblica udienza del 21 marzo 2024, in assenza di parte ricorrente, l'INPS ha insistito con la richiesta di cessazione della materia del contendere con condanna alle spese e, pertanto, il giudizio è stato posto in decisione.

V. La documentazione prodotta dalla parte resistente e la concorde dichiarazione delle parti ribadita dall'INPS nel corso della pubblica udienza dimostrano che è sopraggiunta una situazione che ha eliminato le ragioni del contendere tra le parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, *ossia l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non*

consequibile senza l'intervento del Giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Corte dei conti Sez. giurisdiz. per la Regione Siciliana sent. 13/03/2018, n. 210).

Va, pertanto, dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere.

VI. Ai soli fini della pronuncia sulle spese, all'esito di una valutazione sommaria sull'esito virtuale del giudizio, va considerato che, sebbene il riscontro dell'INPS in sede amministrativa possa aver non aver fornito chiari riferimenti al ricorrente, diversamente da quanto prospettato da parte ricorrente ed in accordo con parte resistente, il beneficio richiesto era stato già riconosciuto al sig. T. prima dell'instaurazione del presente giudizio nonché della diffida amministrativa. Da tanto consegue che l'esito virtuale del presente giudizio avrebbe registrato la soccombenza di parte ricorrente.

VII. Considerato quanto appena evidenziato, le spese legali seguono il principio della c.d. soccombenza virtuale e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, in funzione di Giudice monocratico delle pensioni, definitivamente pronunciando:

- 1) dichiara cessata la materia del contendere;
- 2) condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell'INPS delle

spese legali liquidate forfettariamente nella misura

omnicomprensiva di € 150,00 (centocinquanta/00centesimi).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 21 marzo 2024.

Il Giudice

Salvatore Grasso

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 25 marzo 2024

Publicata il 26 marzo 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)